



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. *Edoardo Tondello*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - res. in \_\_\_\_\_

*Libero-presente*

IMPUTATOI

in ordine alla contravvenzione p. e p. dagli artt. 186 commi 2 lett. c) 2 bis, 2 sexies del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 per aver circolato alla guida del quadriciclo Bombardier Outlander BD400 in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, come accertato mediante esami ematologici che evidenziavano un tasso alcolico pari a 2,20g/l.

Con le circostanze aggravanti di avere provocato un incidente stradale con fuoriuscita autonoma dalla sede stradale (perdeva il controllo del mezzo, impattava contro la segnaletica, finendo a terra, mentre il veicolo proseguiva la sua corsa ribaltandosi più volte e finendo contro gli alberi) e collidendo con altro veicolo e di aver commesso il fatto in orario notturno tra le 22.00 e le ore 07.00 In Cortina d'Ampezzo (BL), il 30.09.2018

Sent. n. *54/2021*  
N. 2020/000031 R.G.  
N. 2018/002554 R.G.N.R.

SENTENZA

in data *22/6/2021*  
depositata in *Cancelleria*  
il *22/6/2021*

~~Il Cancelliere~~

*[Signature]*  
Art. N. ....  
del Campione penale

Il .....  
fatta scheda

Il Cancelliere

*[Signature]*

**Conclusioni:** la difesa eccepisce la nullità dell'esame ematologico. Il P.m. chiedeva il rigetto dell'eccezione.

### MOTIVAZIONE

L'imputato veniva tratto a giudizio per il reato di guida in stato d'ebbrezza, con incidente stradale.

All'udienza del 22.1.2021, veniva sentito il teste di pg che aveva redatto la relazione di incidente, il quale riferiva di essere intervenuto sul posto e di aver visto l'imputato, cosciente, che emanava un forte odore alcolico e problemi di equilibrio.

Lo veniva quindi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso, al quale la centrale operativa, demandava gli accertamenti relativi al tasso alcolemico nel sangue del guidatore.

La richiesta veniva acquisita nel dibattimento, ma non presentava la firma dell'interessato, né il riferiva di aver avvisato lo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Al termine dell'escussione il difensore dell'imputato eccepiva la nullità dell'accertamento.

L'eccezione è fondata e consente di pronunciare sentenza di assoluzione, mancando la prova della sussistenza del fatto.

La mancanza della prova dell'avviso ad essere assistito da un difensore determina una nullità dell'accertamento, che non consente una pronuncia di colpevolezza nei suoi confronti, infatti, secondo la Suprema Corte *"L'effettuazione dell'"alcoltest" da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all'esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico"* (Cass. Sez. F, **Sentenza n. 34886 del 06/08/2015** Ud. (dep. 13/08/2015 ) Rv. 264728 - 01 ).

Sebbene dalla deposizione dell'agente di p.g. fossero emersi elementi tali da poter desumere l'ubriachezza dell'imputato, mancando l'esame del tasso, non è quindi possibile appurare se sussista la fattispecie contestata, ovvero ricorra la sanzione amministrativa di cui alla lett. a) dell'art. 186 cds.

**P.Q.M.**


Visto l'art. 129, cpp

Assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.


Belluno, 22.1.2021

Il Giudice

Dott. Edoardo Zantedeschi



SE  
L'ES  
IN DATA 26/01/2021



**SENTENZA IRREVOCABILE IL 9.3.2021**

19 MAR. 2021

IL CANCELIERE  
Lucia CASCIARRI



